

RESIDENZA - DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO DI

- **PROVENIENZA DA UN ALTRO COMUNE ITALIANO O DALL'ESTERO**
- **CAMBIO DI ABITAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE** - 07.01.2021

La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall'estero o da un altro Comune italiano (*iscrizione anagrafica*) e ogni volta in cui vi siano variazioni all'interno del Comune (*variazione anagrafica*).

La legge prevede un termine di 20 giorni dall'inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.

Il cittadino proveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione al Comune di provenienza: sarà l'Ufficio Anagrafe del nuovo Comune di iscrizione a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione. Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l'indirizzo dichiarato. Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

- *Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica.*
- *Persono o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti "nuclei familiari") solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).*
- *I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell'abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.*
- *La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.*

COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO - In tutti i casi occorre presentare:

- il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
- documento d'identità di tutti i soggetti;
- firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza;
- dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell'immobile sulla regolarità dell'alloggio oppure regolare titolo di occupazione dell'alloggio;

PER GLI STRANIERI COMUNITARI PROVENIENTI DALL'ESTERO

vedi allegato B per la documentazione necessaria

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero). Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza. Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi i comunitari delle seguenti categorie

- lavoratori subordinati o autonomi;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un'assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
- soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all'importo dell'assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione già residente.

PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI PROVENIENTI DALL'ESTERO
vedi allegato A per la documentazione necessaria

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

I cittadini possono presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche non solo allo sportello comunale

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI – 0365 896411 int.10 ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:

- a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
- b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
- d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice

Il mittente avrà cura di informarsi presso il Comune circa l'avvenuto effettivo ricevimento della dichiarazione anagrafica, quando questa sia stata inviata con una modalità che, anche se valida, non consente di documentare l'avvenuto ricevimento da parte dell'ufficio servizi demografici di destinazione.

La dichiarazione - scaricabile sez. modulistica - per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione ("residenza in tempo reale"). Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d'identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza. Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l'opportunità di chiarire la propria posizione.

Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l'insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 ("residenza in tempo reale")
- Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 ("antiabusivismo")

DOMICILIO

Il domicilio, ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza.

La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.

SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza. Anche in questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l'Ufficio Anagrafe.

- **L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.**

L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.